ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

# Art. 53

## Vincolo delle attività patrimoniali

L'ISVAP, nel caso previsto dall'art. 51, comma 2, ordina, con proprio provvedimento, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli aventi diritto alle prestazioni contrattuali, sui beni immobili dell'impresa localizzati nel territorio della Repubblica che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 31. Ordina altresi', nello stesso modo, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonche' il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attivita' iscritte nel registro stesso. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonche' per il vincolo dei depositi in numerario delle annualita' dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma 2, ovunque localizzati, l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che da' disposizioni sulla relativa utilizzazione. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del comma 1 sui beni localizzati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa. L'ISVAP da' comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni; puo' inoltre richiedere alle stesse autorita':

a) l'adozione di provvedimento analogo a quello previsto al comma 1, primo periodo, per i beni immobili localizzati nei rispettivi territori;

b) il vincolo dei titoli e dei depositi in numerario localizzati nei rispettivi territori, ai fini del loro trasferimento nel territorio della Repubblica. Il provvedimento di cui al comma 1 puo' essere adottato dall'ISVAP anche nel caso previsto dall'art. 50, comma 3, in relazione alla gravita' delle irregolarita' contestate all'impresa.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita |
| Estremi | Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 |
| Titolo | II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica |
| Capo | VI — Provvedimenti del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e dell'isvap |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-53-vincolo-delle-attivita-patrimoniali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it